

QUADERNO DEI COMPITI MODELLO PER CONDUCENTI DI VEICOLI BATTIPISTA

A. Formazione

1. Attestato

Per la pratica della professione il conducente di veicoli battipista (di seguito CVB) deve essere in possesso della licenza di condurre imposta dalla legge sulla circolazione stradale. E' consigliabile aver conseguito il certificato di "conducente di veicoli battipista delle Funivie Svizzere".

Il ritiro imminente, o stabilito, del permesso di condurre deve essere immediatamente annunciato al superiore. Il CVB provvede affinché un eventuale ritiro della licenza venga effettuato fuori stagione.

B. Regolamentazione

Le disposizioni, le direttive e le norme successive sono parte integrante del quaderno dei compiti e sono obbligatorie per il conduttore di veicoli battipista:

- L'obbligo di garantire la sicurezza sulle discese per gli sport sulla neve, direttive e spiegazioni, quinta edizione interamente revisionata 2002 (Funivie Svizzere, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6; www.seilbahnen.org).
- Direttive per la costruzione, la gestione e la manutenzione delle discese per gli sport sulla neve, edizione 2002 (Commissione Svizzera per la prevenzione degli infortuni sulle discese degli sport sulla neve, c/o upi, Laupenstrasse 11, 3001 Berna; www.skus.ch).
- Legge sulla circolazione stradale (SR 741.01)
- Direttive del Dipartimento Federale di Giustizia e di Polizia Svizzeri relativi all'autorizzazione dei veicoli cingolati e delle slitte rimorciate del 14 febbraio 1968.
- Disposizioni cantonali concernenti l'utilizzo di veicoli cingolati per la neve (di seguito VCN).
- Regolamenti dell'impresa di VCN, disposizioni di sicurezza, istruzioni e regolamenti interni dell'impresa.

C. Compiti

Il CVB è responsabile della preparazione professionale delle piste. Deve effettuare questo lavoro in armonia con le regolamentazioni previste al punto B. E' inoltre corresponsabile della regolare manutenzione dei veicoli cingolati per la neve.

D. Obblighi

1. Compiti nel terreno

- In caso di spostamenti nella neve fresca e su piste preparate (inclusi i sentieri per sport sulla neve), il CVB circolerà ad una distanza sufficiente dalle paline di demarcazione, dalle barriere e dagli sbarramenti in modo da non danneggiarli.
- Il CVB deve tener conto, in modo particolare, dei pericoli della montagna.
- E' proibito circolare su strade pubbliche aperte alla circolazione. In casi speciali le autorità competenti della circolazione stradale possono rilasciare un'autorizzazione.

2. Demarcazione

- Se il VCN è munito di una luce gialla per i pericoli, egli può circolare solo con la luce per i pericoli accesa.

- Il CVB non può rimuovere demarcazioni, sbarramenti o segnalazioni allo scopo di preparare le piste, se non con previo accordo del capo delle piste. Dopo la preparazione esse devono essere immediatamente ripristinate.
- Se durante la preparazione delle piste vengono danneggiate demarcazioni, sbarramenti e/o segnalazioni, queste devono essere immediatamente riparate, eventualmente con l'aiuto del servizio SOS.
- Le tracce dell'intervento del VCN (tracce d'inversione di marcia, bordi alti, tracce di cingoli o di fosse, ecc.) che possono creare un pericolo per l'utente delle aree sportive, devono essere eliminate o segnalate.
- Il caposervizio del gruppo di conduttori, Sig. si assume la responsabilità, unitamente al capo delle piste.

3. Sicurezza

- Oltre all'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione, il CVB deve rivolgere la massima attenzione ai pericoli della montagna.
- In caso di neve fresca e di accumuli di neve portata dal vento, il conduttore di veicoli battipista deve annunciare in modo preciso l'altezza della coltre nevosa, come pure altre constatazioni importanti. al capo delle piste e del salvataggio in previsione di un eventuale sganciamento artificiale di valanghe.
- Avventurarsi in zone pericolose (crepacci, zone di valanghe, ecc.) è permesso solo in casi eccezionali e con l'accordo preventivo del capo delle piste e del salvataggio. In nessun caso, ciò deve mettere in pericolo gli utenti della discesa.
- In caso di pericolo locale di slittamento di lastroni di neve o di pericolo generale di valanghe, il conducente di veicoli battipista potrà spostarsi solo in zone sicure.
- Durante lo sganciamento artificiale di valanghe, i veicoli devono essere portati in luoghi assolutamente sicuri.
- Per lavori in zone di valanghe è consigliato l'uso di un rivelatore di vittime di valanghe.
- Durante la preparazione di passaggi stretti o di luoghi con scarsa visibilità, il tratto deve essere sbarrato e, se necessario, una persona deve assicurare una sorveglianza.
- La preparazione di risalite per sciovie deve essere effettuata solo se non esiste alcun pericolo.
- Devono essere utilizzati solo VCN in perfetto stato. In ogni caso deve essere portato un apparecchio radio.
- Se in caso di un guasto meccanico il veicolo battipista dovesse perdere carburante o olio, il CVB provvederà affinché i prodotti persi vengano eliminati secondo le relative regole vigenti. Se si tratta di quantità ingenti deve avvertire il suo superiore.

4. Veicoli equipaggiati di verricello e di frese frontali

- Veicoli equipaggiati di verricello e/o di frese frontali possono essere utilizzati solo al di fuori degli orari di esercizio o su piste chiuse. Oltre al segnale di "pista chiusa" deve essere posato un cartello d'avvertimento 4 o un Triopan con il simbolo "cingolati".

5. Trasporti

- Il trasporto di persone è per principio vietato. Eccezionalmente possono essere trasportati dei feriti con il VCN, se lo esigono le condizioni meteo e del terreno.
- Per ragioni di salvataggio può essere trasportato del personale ausiliario. Il CVB deve assicurarsi che le persone le quali hanno preso posto sul ponte di carico siano sufficientemente assicurate affinché non cadano dal veicolo.
- I tracciati al di fuori dell'area sportiva preparata, utilizzati per il trasporto o come scorciatoie o accessi, devono essere evidenziati in modo da non confondere l'utente dell'area sportiva. In caso di necessità devono essere sbarrati.

6. Manutenzione

- Il CVB deve effettuare personalmente i lavori di manutenzione del VCN prescritti nella misura convenuta.
- Il CVB può effettuare delle riparazioni solo dopo il nulla-osta del suo superiore.

7. Persona

- Il CVB è responsabile delle sue capacità funzionali e deve iniziare il suo lavoro completamente riposato.
- All'inizio del lavoro non deve trovarsi sotto l'influsso di alcolici o di stupefacenti.
- Durante il servizio il consumo di alcolici e/o di stupefacenti è vietato.
- Il CVB deve conoscere la sua area d'intervento. In particolar modo gli deve essere "famigliare" la topografia del terreno

E. Diritti

1. Utilizzazione delle installazioni

Per raggiungere confortevolmente il luogo d'attività anche di notte, il conduttore di veicoli battipista può utilizzare gli impianti di risalita, dopo aver consultato il capo esercizio o il capo tecnico e a condizione che ciò non comporti alcun pericolo.

2. Corsi

2.1. Partecipazione

Nella misura delle possibilità e considerando l'offerta, il CVB può frequentare dei corsi specifici di perfezionamento.

2.2. Costi dei corsi e salario

Il datore di lavoro deve assumere, durante la partecipazione ai corsi, i costi dei corsi e del salario del conduttore di veicoli battipista, al minimo di quanto previsto dalle condizioni usuali.

3. Abbigliamento di lavoro e equipaggiamento

3.1 Dotazione

L'abbigliamento di lavoro e l'equipaggiamento vengono forniti dal datore di lavoro.

La direzione dell'impresa si riserva il diritto di modificare di conseguenza il presente quaderno dei compiti in rispetto alla sicurezza dell'esercizio o di terzi. Il conduttore di veicoli battipista deve essere informato preventivamente.

Un esemplare del quaderno dei compiti firmato da ambedue le parti deve essere consegnato al dipendente.

Luogo e data:

Il conducente di
veicoli battipista

Il capo delle piste e
del salvataggio

Il capo esercizio